



raffineria di ancona

Falconara M.ma, 8 Gennaio 2016

Prot. 16/2016

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione generale per le valutazioni ambientali
Div IV - Rischio rilevante e autorizzazione integrata
ambientale
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

RIFERIMENTO: DVA-DEC-2010-167 del 19/04/2010 AIA per l'esercizio della raffineria, sita nel comune di Falconara M.ma (AN).

OGGETTO: Conclusione istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per "Progetto di parziale adeguamento del ciclo desolfurazione distillati medi per la produzione combustibili marini a basso tenore di zolfo".

Vi informiamo che in data 18/12/2015 con parere n° 1946, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale-VIA-VAS, ha determinato l'esclusione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto presentato da api raffineria di cui all'oggetto.

Le prescrizioni riportate nel Decreto DVADEC-2015-485 del 23/12/2015, di cui si allega copia, non comportano alcuna modifica sull'attuale AIA per l'esercizio della raffineria.

Distinti saluti

"api raffineria di ancona" S.p.A.
Il Responsabile SSAQ
(Ing. Giovanni Bartolini)

All: c.s.



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - D. G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.prot DVADEC-2015-0000485 del 23/12/2015

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", e dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha disposto la modifica dell'art. 20;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella L. 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTA la domanda di verifica di assoggettabilità a VIA presentata da API-Raffineria di Ancona con nota prot. n. 339/15 del 09/04/2015, acquisita con prot. DVA-2015-9722 del 13/04/2015, per il progetto "*Raffineria di Falconara Marittima. Progetto di parziale adeguamento del ciclo desolfurazione distillati medi per la produzione di combustibili marini a basso tenore di zolfo*";

VISTA la documentazione trasmessa dal soggetto proponente a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, nonché le integrazioni trasmesse in data 04/11/2015 con nota prot.n.949/15, acquisita con prot.n.DVA-2015-27916 del 06/11/2015;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Marche, nominato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dopo che la Posizione di Finzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche, con nota prot. 547012 del 31.07.2015, acquisita agli atti con prot. DVA-2015-20262 del 03.08.2015, ha evidenziato il concorrente interesse regionale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in data 14 aprile 2015 è stato dato sintetico avviso al pubblico sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'avvenuta trasmissione dell'istanza, nonché del deposito del progetto e dello Studio preliminare ambientale presso gli Uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Regione Marche, della Provincia di Ancona e del Comune di Falconara Marittima;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. e dei pareri e note degli Enti interessati da progetto, richiamate alle pagg. 2, 3 e 4 del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 1946 del 18.12.2015 e considerate dalla stessa Commissione nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo;

PRESO ATTO delle controdeduzioni alle osservazioni ed ai pareri fornite dal proponente e considerati dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo;

PRESO ATTO che l'opera rientra tra quelle elencate nell'Allegato II alla Parte II del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., punto 1) e consiste nella modifica dell'esistente ciclo di desolfurazione distillati medi della Raffineria api di Falconara Marittima (AN) con l'inserimento, nell'ambito dell'esistente unità HDS-1, di una sezione di trattamento di un distillato pesante, intermedio di lavorazione, denominato "carica Thermal Cracking", al fine di ottenere un prodotto desolfurato idoneo per la formulazione di bunker marina a basso tenore di zolfo.

Lo scopo di tale iniziativa è produrre presso la Raffineria di Falconara Marittima combustibili marini (Marine Fuel Oil o "bunker marina") a basso tenore di zolfo, in accordo alla Direttiva 2012/33, recepita nel nostro ordinamento con D.Lgs. 16 luglio 2014, n° 112, per la copertura della richiesta di mercato (fabbisogni presenti e futuri del vicino Porto di Ancona, etc.).

PRESO ATTO che l'impianto esistente è stato autorizzato con decreto AIA n. DVA DEC-2010-0000167 del 19/04/2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) per l'attività IPPC 1.2 – Raffinerie di Petrolio e Gas.

Con Autorizzazione integrata Ambientale (AIA) del 02/07/2010 prot. n. DVA DEC-2010-0000470 è stato autorizzato l'impianto di combustione a ciclo combinato e gassificazione integrata (IGCC), che successivamente è stato soggetto ad attività di modifica del ciclo combinato CCPP a Gas Naturale. Tale progetto è stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (ai sensi dell'Art. 20 D.Lgs 152/06 e s.m.i.). A seguito dell'ottenimento del parere di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, rilasciato dal Ministero Ambiente in data 18 aprile 2013 prot. DVA – 2013 – 0009060, l'AIA dell'impianto è stata oggetto di istanza di modifica non sostanziale.

Per l'intervento proposto è stata presentata in data 05.10.2015 istanza di Modifica Non Sostanziale AIA.

CONSIDERATO che l'area di intervento non ricade neppure parzialmente all'interno di aree protette, e che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione Tecnica di Verifica

dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato che *"si esclude, pertanto, qualsiasi interazione degli interventi di progetto con tali tipologie di aree"*;

CONSIDERATE le proprie competenze anche alla luce degli orientamenti all'uopo confermati dall'Ufficio di Gabinetto;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni all'esclusione del progetto dalla procedura di VIA, n. 1946 del 18 dicembre 2015, costituito da n. 45 pagine, espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che nel suddetto parere, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha valutato che

- *"sulla base della documentazione prodotta dal proponente, il confronto tra i due scenari relativi all'attuale configurazione di raffineria e quella post operam comunque evidenzia una piccola riduzione del quadro emissivo;*
- *il progetto non modifica il quadro emissivo già oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale e pertanto non introduce nuovi impatti negativi e significativi sull'ambiente;*
- *sulla base degli elementi di cui all'allegato V della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, che lo specifico progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente;"*

ed ha *"considerato infine che il Ministero dell'Ambiente dovrà dare corso all'istruttoria di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'adeguamento dell'intera installazione (Raffineria e centrale termo elettrica) alle BAT REF e delle BAT LCP, così come stabilito dall'articolo 29 octies del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.."*

Per quanto sopra esposto,

SI DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto "API Raffineria di Ancona spa di parziale adeguamento del ciclo di desolforizzazione distillati medi per la produzione di combustibili marini a basso tenore di zolfo" nel Comune di Falconara Marittima, presentato da API-Raffineria di Ancona, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di cui all'art. 1.

Art. 1 (Quadro Prescrittivo)

1. Il Gestore, dopo la messa in esercizio della modifica impiantistica, dovrà effettuare un monitoraggio con cadenza semestrale dei dati sulla percentuale di utilizzo del Vacuum 1 rispetto alla sua capacità massima, per verificare la condizione di compensazione tra i punti di emissione E3, E7 ed E9.
2. A seguito del rilascio dell'autorizzazione, entro 3 mesi dopo la messa a regime del ciclo di desolforazione in progetto, dovrà essere fornita una apposita valutazione di impatto acustico "post operam" redatta da un tecnico competente in acustica. Tale valutazione dovrà essere effettuata con misure dirette e/o stime previsionali eseguite a partire da misure in loco.

I rilievi dovranno essere eseguiti in conformità al DM 16/03/98, sia ad 1 metro dalle principali sorgenti sonore, sia in corrispondenza dei 16 punti di misura già presi in esame in entrambi i periodi di riferimento, nelle condizioni maggiormente cautelative per gli ambienti abitativi (con la raffineria attiva e la centrale IGCC a metano in funzione). La relazione tecnica dovrà riportare il confronto con i limiti diurni e notturni di emissione ed immissione (assoluta e differenziale), previsti dalla normativa vigente. La relazione tecnica, in caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa, dovrà contenere un opportuno piano di adeguamento finalizzato al rientro nei limiti intervenendo o direttamente sulle sorgenti o sulla via di propagazione del rumore. Tale relazione tecnica dovrà anche essere corredata di opportuna planimetria (1:500 o 1:1000) con indicati i punti di misura, gli spazi utilizzati da persone e comunità, la posizione degli ambienti abitativi, le distanze tra sorgenti e gli ambienti abitativi, le posizioni delle sorgenti e le principali infrastrutture dei trasporti, con le rispettive fasce di pertinenza e la classificazione acustica dell'area.

Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate all'art. 1, si provvederà, con oneri a carico del Proponente laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito:

Prescrizione: 1

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – FASE DI ESERCIZIO

Ente Vigilante: ISPRA

Prescrizione: 2

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – FASE DI ESERCIZIO - ENTRO 3 MESI DOPO LA MESSA A REGIME DEL CICLO DI DESOLFORAZIONE

Ente Vigilante: ISPRA

Gli esiti saranno comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Art. 3 (Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società API-Raffineria di Ancona, al Ministero dello Sviluppo Economico, ad ISPRA e alla Regione Marche, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.

Un sintetico avviso relativo al presente provvedimento sarà pubblicato, a cura della scrivente, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il testo completo sarà disponibile sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Renato Grimaldi

